



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01/ fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.198.2/2021

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8297]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8297]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8297] SASSARI (SS) – Progetto di un parco agrivoltaico denominato “Porto Torres”, della potenza di 40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Porto Torres (SS), località “Strada vicinale Rio d’Ottava”.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).
Proponente: Energia Pulita Italiana S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla U.O. DG ABAP Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento del *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il D.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: *"10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito *"Direzione generale ABAP"*) – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in

ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale è avvenuta la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che Energia Pulita Italiana S.r.l. ha presentato istanza il 07/04/2022 (allora acquisita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con prot. n. 14171 il 13/04/2022) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di un parco agrivoltaico denominato "Porto Torres", della potenza di 40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Porto Torres (SS), località "Strada vicinale Rio d'Ottava".

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste, come dichiarato dal Proponente, nella realizzazione di un impianto agrivoltaico costituito da tracker monoassiali e relative opere di connessione, ubicato nel comune di Porto Torres; l'impianto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, occupa una superficie di 20,23 ettari su circa 65 ettari totali e comprende opere di mitigazione e compensazione paesaggistica, al fine di conservare le caratteristiche intrinseche del territorio a vocazione agricola. Il Proponente dichiara che l'area di progetto è priva di caratteristiche ambientali non compatibili con il progetto in esame e che, in prossimità dell'area di intervento, è presente la necropoli ipogea di Ferrainaggiu (cfr. p. 27 della Sintesi non Tecnica). Inoltre il Proponente riporta che il sito di progetto non interferisce con alcun bene paesaggistico, architettonico ed archeologico identificato dal PPR e che, dall'analisi del PPR, l'impianto non è incompatibile rispetto alle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico. Il Proponente inoltre, nella Relazione agronomica dichiara che lo scopo principale del presente progetto è quello di realizzare un prato polifita permanente, di durata illimitata destinato ad uso erbaio e/o a fienagione e che saranno preferite leguminose foraggere (trifoglio, veccia, erba medica etc.) per le quali non è previsto alcun intervento irriguo se non gli apporti naturali o interventi di supporto come anche che, l'intera superficie, sarà destinata al pascolamento durante la stagione invernale, prevedendo per le stagioni più rigogliose attività di fienagione con sfalcio, asciugatura e successiva imballatura e stoccaggio del prodotto (cfr. p. 10).

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0145005 del 21/11/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR**, nota prot. n. 5944 del 22/11/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, come anche i contributi istruttori alla UO – DG ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e alla UO-DG ABAP Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente**, nota prot. n. 34998 del 28/12/2022, con la quale sono state trasmesse le osservazioni di competenza, dalle quali emerge che le aree in totale occupate da iniziative del settore fotovoltaico/agrivoltaico nella pianura della Nurra ammontano complessivamente a quasi 1300 ettari (per i soli impianti di competenza statale); inoltre nelle osservazioni regionali si riporta che il sito proposto per la realizzazione dell'impianto ricade tra le aree non idonee, individuate con la D.G.R. 59/90 del 27/11/2020 difatto ricade all'interno della "Fascia Costiera", bene paesaggistico individuato dal PPR ai sensi dell'art. 143, co. 1, lett. d) del D. lgs. 42/2004, il cavidotto attraversa aree tutelate ai sensi dell'art. 142, co.1, lett. c) del D. lgs. 42/2004 (Rio Mannu e Rio d'Ottava) e, il predetto cavidotto, insieme alla SE ricadono su terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di

distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica". Inoltre, la Regione riscontra che il campo fotovoltaico, diversamente da quanto dichiarato dal Proponente, non risulta compreso "... all'interno del perimetro dell'agglomerato industriale ...", bensì all'esterno e che, comunque, la localizzazione dell'impianto manca dei presupposti di conformità alle Norme tecniche di attuazione del PPR;

- c) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, nota prot. n. 16952 del 21/12/2022 (cfr. Allegato n. 1), con la quale, a seguito della ricognizione vincolistica dell'area oggetto di intervento e dell'esplicitazione degli impatti verificati e potenziali relativi alla qualità dell'intervento, esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto per le motivazioni riportate nel parere medesimo, in cui evidenzia tra l'altro, che il sito prescelto per la realizzazione dell'impianto conserva ancora elementi dell'assetto agricolo del territorio, ponendosi in continuità, a nord, ovest e sud con le aree di tutela paesaggistica *ope legis* di due corsi d'acqua e ricade interamente entro la Fascia Costiera individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme "i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica";
- d) **U.O. Direzione generale ABAP – Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della SS-PNRR, nota prot. interno n. 371 del 12/01/2023 (cfr. Allegato n. 2);
- e) **U.O. Direzione generale ABAP – Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**-della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 3472 del 10/03/2023 (cfr. Allegato n. 3).

CONSIDERATO che come evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale allegato del 21/12/2022, il territorio di Sassari appare densamente popolato senza soluzioni di continuità, dalla preistoria fino ai nostri giorni e che, nelle vicinanze del sito di intervento, vi sono aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. lgs. 490/1999) in un areale di 5 chilometri.

CONSIDERATO quanto dichiarato dal Proponente nel SIA ovvero che "... nella scelta del sito sono stati prima di tutto considerati elementi di natura vincolistica da cui è emerso che l'area di intervento risulta compatibile con i criteri generali per l'individuazione di aree non idonee stabiliti dal DM 10/09/2010 (comma 7) in quanto completamente esterna ai siti indicati dallo stesso DM, (vedi punto 16.4) e come descritto precedentemente, l'area di impianto non ricade all'interno delle aree vincolate ai sensi dell'art.10 D.lgs. 42/2004 (ex1089/39), e articoli 134 lett. a,b,c e art.142 ..." (cfr. p. 78 del SIA).

CONSIDERATO tuttavia che, rispetto a quanto sopra dichiarato dal Proponente, dalla disamina compiuta a mezzo GIS dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, l'impianto di cui trattasi rientra nella fascia di rispetto di 500 metri dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004 (quindi ricompreso in area non idonea sulla base delle recenti disposizioni di cui all'art. 47 del DL 23 febbraio n. 13 che ha modificato il D. lgs. 199/2021), difatto rientra nella fascia di rispetto:

- dell'"Ipogeo preistorico di Andriolu o il Leone", sito nel comune di Porto Torres (bene archeologico di interesse culturale dichiarato, D.M. del 05/02/1970);
- del "Nuraghe Ruina o Lu Salinutzu", sito nel comune di Porto Torres (bene archeologico di interesse culturale dichiarato);
- degli "Ipogei preistorici nn. 1 e 2 in Pianu di Colti", sito nel comune di Sassari (bene archeologico di interesse culturale dichiarato).

CONSIDERATO quanto riportato nella Relazione Archeologica redatta dal Proponente ovvero l'elenco dei beni e delle emergenze archeologiche presenti intorno all'area di progetto indicati nella tabella di seguito riportata:

A



Monumento	Toponimo	Distanza dal progetto
Strada romana	Grotte di Ferrainaggiu-Piano di Colti	0 m
Cava romana-medievale	Grotte di Ferrainaggiu-Piano di Colti	20 m
Tomba ipogea	Grotte di Ferrainaggiu-Piano di Colti	61 m ca
Ipogei preistorici NN 1 e 2	Pianu Li Colti	338 m ca
Nuraghe Pian Li Colti 1	Pianu Li Colti	119 m
Nuraghe Pian Li Colti 2	Pianu Li Colti	450 m ca
Tomba di giganti Andriolu	Maccia Appaltadda	240 m
Nuraghe Monte Alveghe	Piano d'Usai/ Birali	590 m
Necropoli ad arcosolio di Birali	Birali	922 m
Domus di Birali	Birali	931 m
Nuraghe Monte Ruina	Monte Ruina	415 m
Ipogeo Monte Ruina	Monte Ruina	1000 m ca
Nuraghe Sant'Andria	Piano di Colti	1000 m ca
Strutture romane	Piano di Colti	378 m
Ponte Pizzinnu	Piano di Colti	213 m
Strutture murarie diversi periodi	Piano di Colti	393 m
Punto nuraghe scomparso	Piano di Colti	430 m
Domus de janas Cabula Muntones 1 e 2	Piano di Colti	350 m ca




Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR – nel cerchio in rosso l'impianto di progetto

[Handwritten signature]

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile, nel territorio in esame, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito elencati e in parte indicati nell'immagine sotto riportata:

- **ID VIP 7394:** Progetto di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 73 MW, denominato "Sassari 01", con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 120 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Sassari (SS) e Porto Torres (SS) su una superficie di ca. 115 ha. Il progetto prevede l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura. Proponente: Whysol-E Sviluppo S.r.l.
- **ID VIP 7391:** Progetto di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza nominale di 30 MW, denominato "Sassari 02", con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Sassari (SS) e Porto Torres (SS) su una superficie di ca. 43 ha. Il progetto prevede l'implementazione di un biomonitoraggio tramite apicoltura. Whysol-E Sviluppo S.r.l.
- **ID VIP 7630:** Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and Blue Serra Longa" della potenza di 61,6707 MW, ubicato in località Serra Longa Comune di Sassari (SS). SF Maddalena S.r.l.
- **ID VIP 7405:** Progetto di un impianto denominato AGROVOLTAICO MACCIADOSA della potenza complessiva di 80,88 MWp (lato DC) nel comune di Sassari. PACIFICO CRISTALLO S.r.l.
- **ID VIP 7411:** Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato "Nurra" della potenza complessiva di 35 MW, da realizzarsi nel Comune di Sassari, in provincia di Sassari, e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, ivi comprese le opere di rete. Volta Green Energy S.r.l.
- **ID VIP 7685:** Progetto di un parco agrivoltaico di potenza nominale pari a 34,43 MW, denominato "FS Sassari" sito nel Comune di Sassari (SS), località "Tanca la Campana". Energia Pulita Italiana S.r.l.
- **ID VIP 7777:** Progetto di realizzazione di un parco agrivoltaico di potenza nominale pari a 60 MW, denominato "Campanedda", sito nel Comune di Sassari (SS), in località contrada Campanedda. Energia Pulita Italiana S.r.l.
- **ID VIP 7759:** Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Sassari 2", di potenza nominale pari a 25 MW, e delle relative opere di rete, integrato con un sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), in località Campanedda. Energia Pulita Italiana S.r.l.
- **ID VIP 7792:** Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrofotovoltaico della potenza pari a 48,30 MW, unito alle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS). INE Cugulargiu S.r.l.
- **ID VIP 7991:** Progetto di un impianto agrifotovoltaico, denominato "Ecovoltaico Nurra", di potenza complessiva pari a 144,21 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Sassari (SS), località "Giuanne Abbas" ed "Elighe longu". Sigma Ariete S.r.l.
- **ID VIP 8006:** Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 46,175 MWdc ed opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Sassari. Verde 7 S.r.l.

A X

- **ID VIP 8106:** Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Porto Torres 1" di potenza di 59.276,55 kWp (40.000 kW in immissione) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari (SS). HWF S.r.l.
- **ID VIP 8899:** Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Green and Blue Domo Spanedda", della potenza di 75,12 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Sassari (SS). SF Lidia I S.r.l.




Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR – nel cerchio in rosso l'impianto di progetto

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi sono ricomprese nell'ambito di paesaggio costiero individuato dal Piano Paesaggistico Regionale con il n. 14 "Golfo dell'Asinara" caratterizzato da una dominante naturalità, dalle specificità del sistema storico insediativo come anche dalle strutture portanti del paesaggio agrario insediativo quali i paesaggi della bonifica e della corona degli oliveti intorno a Sassari, dalle "porte ambientali" di accesso all'Ambito, rappresentate dalla dominante paesaggistica della Scala di Giocca, dal corridoio ambientale del Rio Mascari - Rio Mannu e dalla specificità insediativa del polo portuale e industriale di Porto Torres.

CONSIDERATO che gli indirizzi del succitato ambito paesaggistico riguardano una progettualità basata sul riconoscimento della dominante ambientale-paesaggistica del Golfo, all'interno del quale è riconoscibile la struttura del paesaggio naturale e insediativo. In particolare gli indirizzi prevedono:

- che, nei territori a matrice prevalentemente agricola, è necessario incentivare e aggiornare le forme di gestione delle risorse disponibili, con un supporto ed un incremento dell'apparato produttivo e la gestione oculata e mirata dell'habitat naturale, puntando alla tutela della diversità delle produzioni e della qualità ambientale derivante da un'agricoltura evoluta;

- di incentivare i programmi di miglioramento agricolo, finalizzato all'applicazione delle direttive comunitarie, di un'agricoltura ecocompatibile che ricorra a tecniche biologiche anche in vista della conservazione del suolo;
- di riqualificare il sistema delle aree archeologiche di Porto Torres, dei tracciati storici, delle archeologie industriali e delle emergenze storico-culturali distribuite nell'Ambito, rafforzando le relazioni con i centri urbani di porto Torres e Sassari in un'ottica di sistema delle fruizioni culturali del paesaggio.

CONSIDERATO che le aree interessate dall'impianto fotovoltaico risultano oggetto di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare delle aree di cui all'art. 143 comma 1, lett. d) del D. lgs. 42/2004 e agli articoli 19 e 20 delle NTA del PPR, in quanto ricadenti all'interno del bene paesaggistico d'insieme "Fascia Costiera".

VISTI e CONSIDERATI l'articolo 19 *Fascia costiera – definizione* e l'articolo 20 *Fascia costiera – disciplina* delle NTA del PPR Sardegna, per i quali i territori della fascia costiera sono caratterizzati da un contesto territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica.

CONSIDERATO che, rispetto alla conformità dell'intervento con le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del PPR, si evidenzia la mancanza dei presupposti di conformità dell'impianto con le disposizioni delle predette NTA in quanto ricadente all'interno della "Fascia Costiera" e quindi soggetta alla disciplina dell'art. 20 delle stesse, che al comma 1, lett. a), espressamente prevede: "*Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2*". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art. 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime NTA.

CONSIDERATO, inoltre, che non si possono ritenere trascurabili le interferenze visuali messe in essere dall'impianto qualora realizzato, in quanto l'impianto di cui trattasi presenta una significativa estensione come si evince dalle fotosimulazioni realizzate dal Proponente (il quale tuttavia dichiara che solo un terzo dell'area è occupata da pannelli fotovoltaici, ovvero 20,23 ettari di fotovoltaico su 65 ettari totali) e ricade, tra l'altro, in area pianeggiante estesa, ricca di ricettori archeologici di pregio.



A



Immagini redatte dal Proponente tratte dall'elaborato Fotosimulazioni di impatto estetico-percettivo

CONSIDERATO che, come riportato nelle osservazioni della Regione Sardegna, l'area in cui ricade il progetto di cui trattasi è identificata come tra quelle non idonee individuate dalla Delibera di giunta regionale 59/90 del 27/11/2020 recante *"Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010"* (cfr. p. 4 delle Osservazioni della Regione Sardegna).

CONSIDERATO quanto evidenziato dal Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-ovest nella nota prot. n. 63179 del 21/12/2022, in cui riporta che *"... Diversamente da quanto dichiarato nella relazione paesaggistica, secondo cui l'area del campo fotovoltaico risulterebbe all'interno del perimetro dell'aggiornamento industriale per la quale vige l'azzoneamento del Piano Regolatore Territoriale Consorzio per l'area di sviluppo Industriale di Sassari – Porto Torres – Alghero, si rileva che, la stessa, risulta esterna alla perimetrazione del vigente Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di cui alla LR 10/2008 ... come emerge dalla zonizzazione del succitato piano. Solo il cavidotto interrato previsto in progetto attraversa parzialmente la zona a verde agricolo compresa nel citato Piano"*.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Proponente nel SIA in merito alle alternative progettuali in termini localizzativi e che il proprio riscontro, non esaustivo, disattende quanto previsto dal co. 3, lett. d) dell'articolo 22 del D. lgs. 152/2006, in cui si dispone che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere almeno determinate informazioni, tra le quali *"d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali"*.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, Principio dell'azione ambientale, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con

A

il relativo parere endoprocedimentale sopra citato e allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 21/12/2022 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dalle UU.OO. Direzione generale ABAP Servizio II e Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR.


CONSIDERATO il contributo istruttorio della U.O. Direzione generale ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio della U.O. Direzione generale ABAP Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento di VIA e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 21/12/2022; visto il contributo istruttorio della U.O. Direzione generale ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza speciale per il PNRR del 12/01/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. Direzione generale ABAP Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza speciale per il PNRR del 10/03/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **progetto di un parco agrivoltaico denominato "Porto Torres", della potenza di 40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Porto Torres (SS), località "Strada vicinale Rio d'Ottava" proposto dalla Società Energia Pulita Italiana S.r.l.**


Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio


Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it
piero.aebischer@cultura.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 8297] PORTO TORRES (SS), località "Str. Vicinale Rio D'Ottava". Progetto per la realizzazione di un Parco Agrivoltaico di potenza nominale pari a 40000 kWp, e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, ivi comprese le opere di rete denominato "Porto Torres", sito nel Comune di Porto Torres (Ss). Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).
Proponente: Energia pulita italiana s.r.l.

Rif. Vs nota prot. 5944 del 22/11/2022, Ns. prot. n.15550 del 23.11.2022
Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8536/12595>, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR prot. prot. 5944 del 22/11/2022, Ns. prot. n.15550 del 23.11.2022, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica, della potenza di picco di 40.000,00 kWp in località "Strada Vicinale Rio d'Ottava" ricadente nell'agro del Comune di Porto Torres (SS) con una estensione complessiva di poco più di una sessantina di ettari. La zona prevista per la realizzazione dell'impianto agri voltaico è situata a Nord della strada vicinale su indicata da cui il tracciato dista mediamente (in linea d'aria) 150 m circa; la parte centrale dell'area di sviluppo impianto è attraversata dalla Strada Consortile denominata "Ponti Pizzinnu".

L'intervento comprende le seguenti lavorazioni:

- movimenti terra,
- installazione impianti elettrici,
- sollevamenti ed esecuzione opere edili:
- Modifica del profilo del terreno, eseguito con mezzi meccanici ed a mano, per addolcire declivi, eliminare asperità ecc. allo scopo di adattarlo alle specifiche necessità, anche attraverso la movimentazione di modesti volumi di terreno
- Scavi di sbancamento e scavi a sezione ristretta a cielo aperto sono eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano.
- Movimentazione e stoccaggio nel cantiere di elementi per assemblaggio dei pannelli.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- Montaggio pannelli, travi, pilastri, ecc. realizzati in fabbrica e successivamente trasportati sul cantiere per la posa in opera.
- Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture di fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.) o indirette (come pali battuti gettati in opera, ecc.)
- Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) di tondini di ferro per armature di strutture in c.a. e posa nelle cassature, nel caso di fondazioni dirette, o all'interno dei fori eseguiti nel terreno per la realizzazione di pali di fondazione.
- Realizzazione di opere di carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi è la Relazione Archeologica (Elaborato progettuale PTTORRES-IAR 09) elaborata dai dott. P. Pinna e A. Unali (in possesso dei requisiti di legge) nella quale è compresa l'ubicazione dell'opera in relazione alle testimonianze archeologiche note. La Relazione è corredata da documentazione relativa alla ricognizione sul campo con relative foto nonché dagli allegati cartografici Carta delle aree vincolate e presenze archeologiche (Elaborato PTTORRES-IAT12), Carta della visibilità superficiale (Elaborato PTTORRES-IAT13) e Carta del Rischio Archeologico (Elaborato PTTORRES-IAT14).

Oltre a quanto appena elencato sono stati inoltre esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, i Report fotografici, Computo metrico e Quadro economico.

Dall'esame della documentazione suddetta si rileva che:

- essa appare esaustiva per quanto concerne la ricerca bibliografica, che appare accurata così come la ricerca in archivio presso questa Soprintendenza effettuata dai professionisti in data 31 gennaio 2022;
- la situazione vincolistica (vincoli ministeriali e perimetri del PUC di Sassari) non appare ben illustrata: infatti non sono presenti tutti i monumenti e le aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999) né la segnalazione delle aree di tutela integrale e condizionata del PUC di Sassari;
- è stata effettuata l'analisi fotointerpretativa;
- non è stata redatta la carta della visibilità dei terreni
- le ricognizioni effettuate appaiono ben documentate.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

Il territorio di Sassari appare densamente popolata senza soluzione di continuità dalla preistoria fino ai nostri giorni. La porzione di territorio individuata per ospitare l'impianto in esame si caratterizza per l'alta vocazione agricola che ha modificato i luoghi nel corso del tempo e per la presenza di alcune aree di cava.

A.1.1 Dichiarazioni di Interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto si possono evidenziare le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999), in un areale di 5 km dall'area in progetto.

- ANDRIOLU-LI LIONI –FERRAINAGGIU, IPOGEO PREISTORICO, D.M. 05/02/1970 (Diretto) e 25/07/1985 (Indiretto);
- AREA EX.SHELL, NECROPOLI ROMANA, D.M. 19/04/1983;
- BASILICA SAN GAVINO, COMPLESSO MONUMENTALE, D.M. 05/07/1995;
- BIUNIS, NURAGHE E ALCUNI RUDERI ROMANI, D.M. 18/03/1982 (Diretto) e D.M. 15/10/1984 (Indiretto);
- CORSO VITTORIO EMANUELE 9-9B, STRUTTURE MURARIE ROMANE; D.M. 20/07/1989;
- MARGONE, NURAGHE, D.M. 11/01/1984;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- MONTE ALVEGHE, NURAGHE, D.M. 01/03/1984 (Diretto e Indiretto);
- MONTE ELVA, NURAGHE, D.M. 26/02/1982;
- MONTE RUINA, NURAGHE, D.M. 18/01/1982;
- MONTE RUINA O SALINUTZU, NURAGHE, D.M. 30/01/1984 (Diretto) e 29/02/1984 (Indiretto);
- NIEDDU O NERO, NURAGHE, D.M. 13/10/1969;
- PALAZZO RE BARBARO, COSTRUZIONE TERMALE ROMANA, D.M. 02/09/1960;
- PALAZZO RE BARBARO, RESTI MONUMENTALI DI TURRIS LIBISSONIS; D.M. 06/06/1996;
- PIANU DI COLTI, STRUTTURE MURARIE DI EPOCA ROMANA E RESTI DI UN NURAGHE, D.M. 12/01/1982 (Diretto) e 31/10/1985 (Indiretto);
- PIAZZA GARIBALDI, RESTI DI MURA ROMANE, D.M. 24/09/1988;
- PONTE ROMANO, RESTI DI MURA ROMANE, D.M. 23/03/1987;
- PROPRIETA' MUREDDU-BUSIA, EDIFICIO FUNERARIO O VASCA DI EPOCA ROMANA, D.M. 06/09/1983;
- PUNTA DI LU CAPOTTU CIRCOLI MEGALITICI, D.M. 19/10/1983 (Diretto) e 30/01/1984 (Indiretto);
- SAN GAVINO SCAPIZZATO, COMPLESSO PALEOCRISTIANO, D.M. 08/07/1991;
- SANT'ELENA, NURAGHE, D.M. 12/01/1982 (Diretto) e 09/12/1985 (Indiretto);
- SCOGGIO LUNGO, TOMBE TARDO ROMANE, D.M. 17/07/1968;
- SU CRUCIFISSU MANNU (1), NECROPOLI PREISTORICA, D.M. 18/06/1963;
- SU CRUCIFISSU MANNU (2), LARGO FASCIO DI ANTICHE CARREGGIATE, D.M. 30/09/1963;
- SU CRUCIFISSU MANNU (3), NECROPOLI PREISTORICA, D.M. 10/02/1964;
- TANCA BORGONA, IPOGEO, D.M. 25/05/1983 (Diretto), 25/05/1985 (Rettifica) e 25/05/1983, 23/10/1984, 12/02/1986 (Indiretto);
- TANCA BORGONA, COLOMBARIO, D.M. 16/02/1983;
- TANCA DI LI LIONI, IPOGEO II°; D.M. 12/01/1982;
- VIA DELLE TERME, RESTI DI SETTORE URBANO DI TURRIS LIBISSONIS; D.M. 04/12/2006;
- VIA PETRONIA, SEPOLTURA EPOCA ROMANA; D.M. 01/03/1984;
- VILLAGGIO SATELLITE, RESTI DI ACQUEDOTTO ROMANO, D.M. 23/05/1984 (Diretto e Indiretto).

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Nel P.U.C. di Sassari sono cartografati i seguenti beni, in parte presenti all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari" e oggetto di copianificazione per la definizione dei perimetri di tutela integrale e paesaggistica:

- Sito di Pianu Li Colti (a brevissima distanza dall'impianto);
- Nuraghe S. Andria Pianu d'Olia;
- Sito di Corona Romana- Iscia 'e Padru;
- Nuraghe e Villaggio di Estru;
- Nuraghe Pilotta;
- Strutture Romane Funtana Cherchi;

Nel P.U.C. Di Sassari risultano inoltre tutelati come Aree a Rischio archeologico i seguenti beni:

- Sito di Cabula Muntones;
- Nuraghe Cherchi;
- Nuraghe La Figga- Cugulasu;
- Domus de Janas di Badde Roccu- Cugulagiu;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Risultano infine esistenti i seguenti beni archeologici:

- Nuraghe Salinazzu;
- Nuraghe Santa Caterina;
- Nuraghe Luzzana de Cherchi;

Lo studio cartografico preliminare e il posizionamento dei siti di interesse archeologico o culturale in genere, derivati dallo spoglio bibliografico e dal materiale confluito nella documentazione del Piano Urbanistico Comunale di Porto Torres, hanno permesso di verificare la presenza di edifici o manufatti archeologici fuori terra all'interno dell'area di impianto del progetto e nell'area adiacente

Nell'area prossima all'impianto in progetto ricadono infatti numerosi siti noti in letteratura e oggetto di vincolo dei quali si forniscono distanze e dati utili.

MONUMENTO	TOPONIMO	DISTANZA DAL PROGETTO
-Strada romana	Grotte di Ferrainaggiu-Piano di Colti	0 m
-Cava romana-medievale	Grotte di Ferrainaggiu-Piano di Colti	20 m
-Tomba ipogea	Grotte di Ferrainaggiu-Piano di Colti	61 m ca
-Ipogei preistorici NN 1 e 2	Pianu Li Colti	338 m ca
-Nuraghe Pian Li Colti 1	Pianu Li Colti	119 m
-Nuraghe Pian Li Colti 2	Pianu Li Colti	450 m ca
-Tomba di giganti Andriolu	Maccia Appaltadda	240 m
-Nuraghe Monte Alveghe	Piano d'Usal/ Birali	590 m
-Necropoli ad arcossolo di Birali	Birali	922 m
-Domus di Birali	Birali	931 m
-Nuraghe Monte Ruina	Monte Ruina	415 m
-Ipogeo Monte Ruina	Monte Ruina	1000 m ca
-Nuraghe Sant'Andria	Piano di Colti	1000 m ca
-Strutture romane	Piano di Colti	378 m
-Ponte Pizzinnu	Piano di Colti	213 m
-Strutture murarie	Piano di Colti	393 m
-Nuraghe scomparso	Piano di Colti	430 m
-D. de janas Cabula Muntones	Piano di Colti	350 m ca

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

La relazione archeologica individua aree a rischio archeologico basso, medio e alto

Durante le ricognizioni è stata inoltre rinvenuta un'area di frammenti ceramici che rimanda ad una cronologia di età romana imperiale nell'UR 05.

Questo Ufficio, considerata la grande quantità di siti archeologici posti nelle immediate vicinanze, o addirittura all'interno, dell'area di progetto, reputa che il rischio archeologico debba essere elevato, ove di grado inferiore, a medio-alto in tutto l'areale considerato.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Per quanto attiene l'area funzionale patrimonio archeologico, pur avendo riscontrato alcune lacune (per cui si veda la pagina 2 della presente nota), la documentazione presentata è bastevole per l'espressione del parere.

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta di Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.

L'area in progetto presenta, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica e dal punto A.1 della presente nota, un'altissima densità archeologica. In particolare l'area dell'impianto in oggetto risulta densamente popolata a partire dal periodo neolitico fino ad oggi. Sono infatti attestati testimonianze di età preistorica



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari - Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

(domus de Janas e tombe ipogeiche), protostorica (i numerosi nuraghi), romana (afferenti a differenti tipologie di strutture) e medievale, relative ad abitati, sepolture, strutture fortificate, infrastrutture viarie e siti produttivi, che concorrono a definire dei sistemi territoriali antichi, connotati da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di interrelazione e intersivibilità tra i monumenti stessi.

In epoca nuragica l'area dell'impianto in oggetto risulta attorniata da una serie di Nuraghi (denominati Piano Li Colti, Estru, Monte Alveghe, Lu Salinuzzu, S. Andria- Planu d'Olia), che restituiscono un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di intersivibilità tra i monumenti stessi. Inoltre è possibile ravvisare un paesaggio archeologico di epoca neolitica ed eneolitica, caratterizzato dal non lontano sito di Monte d'Accoddi e della numerose necropoli ipogeiche a domus de Janas (le prossime Planu Li Colti e Ferrainaggiu, Birali, Monte Ryuna e, più distanti, Li Lioni, Su Crocefissu Mannu, Cabula Muntones, Badde Roccu Cugulaggiu). In epoca romana l'area era pertinente alla *pertica* della colonia di *Turrus Libysonis* ed era densamente occupata da tutta una serie di insediamenti rurali siti produttivi, connessi dalla viabilità minore (rinvenuta nell'areale di progetto). Tale situazione perdura anche in età medievale, con la grande cava di Ferrainaggiu, utilizzata per l'erezione della grande basilica romanica di San Gavino, e la viabilità, testimoniata dal Ponte Pizzinnu.

Molti dei succitati siti inoltre sono posti a brevissima distanza o addirittura insistono sull'area di progetto, al cui interno (UR 5) è stata inoltre evidenziata dalle analisi di superficie compiute durante la relazione di archeologia preventiva, un'area di dispersione di materiale di epoca romana finora inedita.

Si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico (ben illustrato anche dal grado di rischio archeologico esplicitato dalla Verifica preventiva dell'interesse archeologico), sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto.

Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area occupata da beni culturali o contermini a questi, e anzi totalmente interposti tra questi, interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto.

Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.

ALLEGATO B - AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Le aree di intervento non sono sottoposte a decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma si segnala, nelle vicinanze delle aree di intervento, la presenza dell'area tutelata per effetto del vincolo DM 20/06/1968 "Porto Torres, zona litoranea".

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice

Il progetto riguarda, per un tratto del caviodotto, un'area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c): fiume Rio Mannu e del Rio D'Ottava e relative sponde. L'area destinata ad accogliere il parco fotovoltaico è contermini, ma esterna, alla medesima fascia di tutela dei due corsi d'acqua.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Artt. 28-30:

L'impianto in progetto ricade entro un'area individuata dal PPR come "Colture erbacee specializzate", così come anche il cavidotto si estende su strada ricompresa nelle aree individuate dal PPR entro tale perimetrazione.

Le Colture erbacee specializzate sono riconducibili alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale" di cui agli artt. 28-30 delle NTA del PPR:

"La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico".

Artt. 19-20:

L'area destinata all'installazione dei pannelli ricade all'interno della "Fascia costiera" così come perimetrata nella cartografia del PPR:

"Nella fascia costiera di cui all'art. 19 si osserva la seguente disciplina: a) Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2; b) Non è comunque ammessa la realizzazione di: [...] nuovi interventi edificatori a carattere industriale [...]".

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

NTA del PPR, art. 17 comma 3 lett. A): "Fascia costiera"

B.1.2. Beni architettonici

Non si segnalano immobili decretati di interesse culturale o sottoposti a tutela indiretta o tutelati *ope legis* nelle aree oggetto di intervento o nelle aree contermini.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progetto è collocato in gran parte in un'area agricola sensibilmente antropizzata, i cui valori paesaggistici, percettivi e identitari, risultano allo stato attuale ampiamente compromessi, oltre che per la vicina area industriale di Porto Torres, anche per l'esistenza di numerosi altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che, con la loro presenza sempre più invasiva, stanno portando ad un'irrimediabile perdita delle caratteristiche peculiari della fertile pianura coltivata della Nurra.

Nei territori tra i comuni di Sassari e di Porto Torres sono infatti previsti una grandissima moltitudine di impianti di produzione di energia elettrica, alcuni già autorizzati e realizzati e altri per i quali vi è un iter di approvazione in corso, statale o regionale.

Il sito prescelto per la realizzazione del parco fotovoltaico conserva ancora elementi dell'assetto agricolo del territorio: si pone in continuità, a nord, a ovest e a sud, con le aree di tutela paesaggistica *ope legis* di due corsi d'acqua e ricade interamente entro la "Fascia costiera" individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme, "i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica" (NTA PPR, art. 19).

Si deve precisare, ad ogni modo, che l'intervento appare comunque in contrasto con la normativa del PPR, in quanto l'art. 20 delle NTA pone il divieto, nella fascia costiera, di trasformare (salvo alcune eccezioni puntualmente elencate nell'art. 12) le aree inedificate o di mettere in atto interventi dal carattere industriale.

Sul piano del merito, per quanto il progetto preveda delle minime misure di mitigazione e di compensazione, non si può non osservare come un parco fotovoltaico dell'estensione proposta (65 ettari) alteri in modo consistente la percezione e l'uso dei territori interessati oltreché quelli limitrofi: anche la vicinanza con l'area dichiarata di notevole interesse pubblico tramite DM 20/06/1968 costituisce una criticità dal punto di vista dell'inserimento del progetto nel sistema dei con visivi all'interno della pianura.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Una problematica di ancora maggiore portata è rappresentata dalla presenza di resti archeologici, come meglio descritti nel precedente allegato, che rendono questa porzione di territorio straordinariamente complessa dal punto di vista paesaggistico, per l'interrelazione tra gli elementi naturali presenti (il fiume, la planura fertile) e lo sviluppo della civiltà e l'azione antropica. La realizzazione dell'impianto, come già descritto nell'allegato A-BA, "interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi" e portando alla conseguente perdita irrimediabile dei valori culturali di un paesaggio già gravemente compromesso, ma meritevole di tutela e di recupero.

B.2.1.c. Valutazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, non è sufficiente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: non viene dato conto delle criticità sopra esposte che, ad avviso della scrivente Soprintendenza, decretano l'illegittimità del progetto rispetto alle norme del PPR (incompatibilità con le disposizioni di cui all'art. 20 delle NTA).

Sotto il profilo del merito non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra, attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame; non è stato pertanto possibile valutare il reale impatto cumulativo delle opere proposte. In considerazione delle insormontabili problematiche sopra evidenziate, non si ritiene tuttavia necessario richiedere integrazioni documentali.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Esaminata la documentazione resa disponibile dal proponente, tenuto conto della situazione vincolistica delle aree interessate e del quadro normativo vigente, questa Soprintendenza, per i motivi esposti negli allegati relativi alla tutela archeologica e alla tutela dei beni architettonici e del paesaggio, esprime parere negativo alla realizzazione dell'intervento in progetto.

Viste le gravi criticità segnalate, inoltre, questo Ufficio non ritiene di essere in grado di indicare alcuna modifica progettuale che possa condurre ad un diverso esito del proprio parere endoprocedimentale.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I responsabili dell'istruttoria

Per la tutela del patrimonio archeologico

Dott. Gianluigi Marras

Per la tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico

Arch. Sergio Cappai

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, Sassari – Tel. 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituire l'originale ai
sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 o art. 47,
commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID_VIP: 8297] Comune di Porto Torres (Provincia di Sassari). Progetto di un parco agrivoltaico della potenza di 40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN denominato "Porto Torres", da realizzarsi nel Comune di Porto Torres (SS), località "Str. Vicinale Rio D'Ottava".

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 23 – PNIEC).

Proponente: Energia Pulita Italiana S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota prot. n. 5944 del 22.11.2022 di codesta Soprintendenza Speciale, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e pubblicata sull'apposita piattaforma *web* del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nel parere endoprocedimentale prot. n. 16952 del 21.12.2022, per quanto di competenza si comunica quanto segue.

Nella nota richiamata, la Soprintendenza ha riscontrato alcune carenze nella documentazione archeologica redatta ai sensi D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 ("Relazione archeologica", elaborato PTTORRES-IAR09), elaborati che ha comunque ritenuto bastevoli per l'espressione del parere.

La Soprintendenza, vista anche la situazione vincolistica, ha evidenziato che l'impianto in oggetto si inserisce in un'area «...densamente popolata a partire dal periodo neolitico fino ad oggi» e pertanto caratterizzato da un'«altissima densità archeologica», come meglio dettagliato nel parere endoprocedimentale citato.

Come specificato nello stesso parere molti siti risultano «...posti a brevissima distanza o addirittura insistono nell'area di progetto, al cui interno (UR5) è stata inoltre evidenziata dalle analisi di superficie compiute durante la relazione di archeologia preventiva, un'area di dispersione di materiale di epoca romana finora inedita», e si evidenzia inoltre che «La relazione archeologica individua aree a rischio archeologico basso, medio ed alto». Peraltro, considerato l'elevato numero di siti archeologici posti nelle immediate vicinanze o addirittura all'interno dell'area di progetto, e puntualmente riportati dall'Ufficio territoriale, il rischio archeologico complessivo è da elevare, ove di grado inferiore, a medio-alto in tutto l'areale considerato.

Pertanto, come espresso dalla Soprintendenza, «la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto».

MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss.pnrr@pec.cultura.gov.it

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto degli impatti significativi e negativi delle opere in progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico, che si vanno a sommare alle ugualmente rilevanti criticità di ambito paesaggistico, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere il progetto in esame non compatibile con la tutela archeologica.

Si chiarisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, esso rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25.

Da ultimo, si specifica anche che, visti gli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016 e visti l'art. 5, c. 1, let. g) e l'art. 23, c. 1, let. a) e g-ter) del D.Lgs. 152/2006, in caso di un'eventuale nuova progettazione dell'opera, il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere redatto sulla base degli esiti della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, preliminare alla valutazione di impatto ambientale.

Il funzionario archeologo

dott. Carla Buoite

(tel. 06/67234840 – carla.buoite@cultura.gov.it)

Carla Buoite

IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II
dott. Elena Calandra

EC



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss.pnrr@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

OGGETTO: [ID_VIP: 8297] PORTO TORRES (SS), località "Str. Vicinale Rio D'Ottava". Progetto per la realizzazione di un Parco Agrivoltaico di potenza nominale pari a 40000 kWp, e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, ivi comprese le opere di rete denominato "Porto Torres". Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 - VIA (art. 23 - PNIEC).
Proponente: Energia pulita italiana s.r.l.

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota prot. n. 16952 del 21 dicembre 2022 della Soprintendenza ABAP per le provincie di Sassari e Nuoro, si comunica che non si ravvisano aspetti di competenza di questo Servizio.

La funzionaria del Servizio III
Arch. Alessandra Mele

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente